



*Consiglio Regionale della Campania*

Prot.n. 27922/A

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

Al Presidente della VIII Commissione  
Consiliare

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di Legge “Modifica alla legge regionale n. 26 del 9 agosto 2012: Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania” - Reg. Gen. n. 406**

Ad iniziativa del consigliere Pietro Foglia  
depositata il 14 novembre 2012

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l’articolo 98 del Regolamento interno

**ASSEGNA**

il provvedimento in oggetto a:

**VIII Commissione Consiliare per l’esame.**

La stessa si esprimerà nei modi e termini stabiliti dal Regolamento.

Napoli, 27 NOV. 2012

**IL PRESIDENTE**



Consiglio Regionale della Campania

Prot. N. 321/SP  
Napoli, 13/11/2012

Alla Segreteria Generale  
del Consiglio Regionale  
Sede

**Oggetto:** Proposta di legge “Modifica alla legge regionale n.26 del 9 agosto 2012: Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania”.

**Trasmissione**

Si trasmette, in allegato, la Proposta di legge in oggetto, corredata da relazione di accompagnamento e relativa relazione tecnico finanziaria.


Distinti Saluti


Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2012.0027992/A**

Del: 14/11/2012 08.55.35

Da: CR A. SERASS

Il Consigliere  
Pietro Foglia  


  
13/11/12



Consiglio Regionale della Campania

*IX LEGISLATURA*

*PROPOSTA DI LEGGE*

*“ Modifica alla Legge Regionale n.26 del 9 agosto 2012: Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania”*

*Ad iniziativa del Consigliere*

*Pietro Foglia (UDC)*

*(Registro generale n. )*



Consiglio Regionale della Campania

## RELAZIONE

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 04 ottobre 2012, ha deliberato l'impugnativa di alcune disposizioni della Legge regionale della Campania 9 agosto 2012 n.26 riguardante "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania".

Secondo principi costantemente affermati in tema di rapporto tra la normativa nazionale e regionale in materia di caccia, la Corte costituzionale ha riconosciuto l'esistenza di limiti alla competenza regionale, ritenendo che la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale, debba essere considerata un valore costituzionalmente protetto in relazione al quale si rinviene l'esigenza insopprimibile di garantire, su tutto il territorio nazionale, soglie di protezione della fauna, che si qualificano come *minime*, nel senso che costituiscono un vincolo rigido sia per lo stato sia per le regioni – ordinarie e speciali – a non diminuire l'intensità della tutela. Sulla scorta di tali argomentazioni il Dipartimento degli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha ritenuto censurabili le norme della Legge regionale n.26/2012 di seguito indicate, che, ponendosi in contrasto con le disposizioni statali di riferimento contenute nella legge quadro n.157/1992 (che costituisce la disciplina statale per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio dettata al fine di stabilire standard *minimi e uniformi* di tutela in tutto il territorio nazionale) violano quindi l'art.117, comma 2, lettera s), della Costituzione che riserva alla Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

In particolare sono state oggetto di censura le seguenti disposizioni della Legge regionale n.26/2012 di seguito indicate:

- art.5;
- art.9, comma 1, lettera a) e c);
- art.10, comma 5;
- art.16, comma 5;
- art.20;
- art.24, comma 5;
- art.25 comma 2;
- art.36, comma 2.



*Consiglio Regionale della Campania*

Allo scopo deflattivo del procedimento avviato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché per garantire certezza di diritto e adeguata tutela al legittimo affidamento del mondo venatorio per il riconosciuto esercizio delle proprie attività, all'articolo 1, commi 1, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14 sono state previste le necessarie modifiche recependo in tal senso i motivi di censura formulati.

Con lo stesso articolo, commi 2, 3, 6, 8, 9 sono state modificate esclusivamente sotto il profilo formale, in sede di errata corrige, talune imprecisioni rilevate nelle disposizioni richiamate dalla citata Legge regionale n.26/2012.

Infine la Legge regionale n.26/2012 ha abrogato la Legge regionale n.8/1996, mutandone, agli artt.9, 26, 28, 34, 35 e 36, alcune disposizioni relative ai compiti ed al funzionamento dei Comitati e delle Commissioni ivi previste e rimuovendo ogni riferimento al compenso per i componenti di tali rappresentanze. Di tal che, in assenza di specifiche previsioni normative sul riconoscimento di un compenso ai componenti dei Comitati e degli Organi di Gestione, l'attività svolta è a titolo gratuito. Ciò ancor più alla luce del combinato disposto degli artt. 40 e 41 della Legge regionale n.26/2012 in coerenza con i più recenti principi ordinamentali in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche per pervenire ad un miglioramento dei saldi dei bilanci di ciascuna amministrazione, contribuendo al processo di risanamento della finanza pubblica.

Allo scopo di riaffermare la volontà del legislatore regionale e garantire l'univocità e l'uniformità della esegesi normativa, ove necessario, l'articolo 2 della presente proposta ribadisce la gratuità delle prestazioni.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA**

La proposta di legge non comporta ulteriori oneri finanziari rispetto agli stanziamenti esistenti sul bilancio regionale.

Le risorse rivenienti dalle entrate saranno utilizzate per le finalità indicate nel provvedimento legislativo.



Consiglio Regionale della Campania

### **Art.1**

1. All'articolo 5, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:  
*comma 4 bis: L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività venatoria da appostamento fisso è rilasciata dalle Province in numero non superiore a quelle rilasciate nell'annata venatoria 1989/1990. Dette autorizzazioni possono essere richieste da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria citata.*
2. All'articolo 7 comma 7 sostituire: "*articolo 33*" con "*articolo 32*";
3. all'articolo 8 comma 2 lettera a) punto 6 sostituire le parole "*Comitato Tecnico faunistico venatorio provinciale*" con "*Comitato Tecnico faunistico venatorio Nazionale*";
4. All'articolo 9 comma 1 lettera a) prima delle parole "*non superiore al trenta per cento*" inserire le parole "*non inferiore al venti per cento e*".
5. All' articolo 9, comma 1 lettera c) sopprimere le parole "*ivi comprese le aree contigue dei parchi nazionali e regionali*".
6. All'articolo 10 comma 3 la lettera i) è soppressa;
7. All'articolo 10, comma 5, sopprimere le parole "*individua l'indice di densità venatoria regionale*".
8. All'articolo 14, comma 4, lettera a) sostituire le parole "*Presidente dell'amministrazione provinciale*" con "*dirigente dell'ufficio competente*";
9. All'articolo 14, comma 5, lettera c) sostituire le parole "*con apposito provvedimento della Giunta regionale*" con "*con il calendario venatorio*";
10. All'articolo 16 comma 5 dopo le parole "*specie domestiche*" aggiungere le seguenti "*verificata l'inefficacia di preventivi metodi ecologici, adottati su parere dell'ISPRA*".



Consiglio Regionale della Campania

11. All'articolo 20 aggiungere il comma 2 bis) *“I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.”*

12. All'articolo 24 il comma 5 è così sostituito: *“L'addestramento dei cani da ferma, da cerca e da seguita è consentito, nei territori ove non sussista il divieto di caccia e non vi siano colture in atto, nel periodo consentito per l'attività venatoria, esclusi i giorni di silenzio venatorio. Le Province, con provvedimento di Giunta, possono autorizzare l'anticipo fino a quarantacinque giorni, ad esclusione del martedì e venerdì, delle attività di addestramento cani in aree circoscritte dopo aver accertato l'assenza di esemplari di fauna selvatica in fase di nidificazione o di dipendenza della prole dai genitori.”*

13. All'articolo 25 la lettera l) è sostituita dalla seguente: *“l) cacciare nelle zone colpite da incendio nei dieci anni successivi allo stesso;”*

14. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 36 è sostituito dal seguente: *“Ai cacciatori iscritti ad un ATC della Campania può essere consentito, nei limiti della disponibilità dei posti e subordinatamente al consenso degli organi di gestione, di esercitare la caccia all'avifauna migratoria, in un ATC diverso da quello di appartenenza, previo versamento alla Regione di una quota pari a quella versata per la residenza venatoria e comunicando i dati del versamento entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno a pena di esclusione” .*

## **Art.2**

Al fine di razionalizzare e contenere la spesa delle amministrazioni pubbliche, per pervenire ad un miglioramento dei saldi dei bilanci di ciascuna amministrazione, contribuendo al processo di risanamento della finanza pubblica, la partecipazione ai Comitati ed agli Organi di Gestione di cui alla presente legge, è a titolo gratuito.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art.3**

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.